

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla gestione delle case-albergo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (1357)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 1, 3, 6 e *passim*  
AVELLONE, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* ..... 6, 9  
GIUSTINELLI (PCI) ..... 3, 9, 15  
SEGRETO (PSI), *relatore alla Commissione* ..... 1, 6

«Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» (1449), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* ..... 15, 16  
CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno* ... 16

*I lavori hanno inizio alle ore 11,45.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla gestione delle case-albergo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (1357)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla gestione delle case-albergo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Prego il senatore Segreto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SEGRETO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la penuria di alloggi a prezzi ragionevoli, verificatasi soprattutto nelle grandi aree metropolitane e

nel Nord, ha indotto le Aziende postelegrafoniche ad affrontare decisamente il problema non solo per venire incontro alle necessità dei dipendenti ma anche per migliorare l'andamento dei servizi di istituto.

In tale ottica devono essere inquadrati le iniziative per la realizzazione di alloggi di servizio e di case-albergo: i primi destinati a nuclei familiari, le seconde a dipendenti che vivono soli o lontani dalle famiglie.

L'attuazione del programma è stato reso possibile dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, e dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39; in particolare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 227 del 1975 e dell'articolo 8 della legge n. 39 del 1982, sono state costruite sette case-albergo per 722 unità abitative corrispondenti a 1.444 posti-letto. Si ricorda che già in precedenza erano state realizzate due case-albergo in Milano con 850 posti-letto.

L'attivazione delle case, peraltro, ha posto subito problemi di natura finanziaria di notevole portata, connessi, da un lato, all'attrezzatura delle case stesse e, dall'altro, alla copertura dei considerevoli oneri di gestione.

Circa il primo punto, è da sottolineare che le ricordate leggi n. 227 e n. 39 non hanno indicato espressamente i mezzi con i quali fronteggiare le cospicue spese di arredamento delle case-albergo.

In ordine al secondo argomento, si richiama l'attenzione sull'articolo 9 della più volte citata legge n. 39 del 1982, secondo il quale l'occupante di un posto-letto in una casa-albergo dovrebbe accollarsi, oltre al canone, tutte le spese di gestione.

Ora, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo chiamate a rendere servizi praticamente di tipo alberghiero, il costo unitario medio di gestione per occupante ascende ad una somma ragguardevole, valutata per il 1985 in circa 550.000 lire mensili.

È di tutta evidenza che, ove non si intenda far venir meno le finalità sociali volute dalle leggi n. 227 e n. 39, non possono essere accollati ai dipendenti oneri incompatibili con le loro condizioni economiche.

Va soggiunto che l'Istituto postelegrafonici, il quale cura la gestione di tutte le case-albergo ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 245, ha

una disponibilità annua, per l'assistenza ai dipendenti, di circa 4 miliardi, neanche sufficiente per la conduzione delle due case-albergo esistenti prima della legge n. 227 del 1975.

Di conseguenza l'Istituto, per arredare le nuove case-albergo e per consentire il regolare espletamento del servizio, è stato costretto a disporre anticipazioni a carico del fondo «quiescenza» ed a favore della gestione «attività sociali», anticipazioni che - ovviamente - devono essere rimborsate.

Di qui la necessità di intervenire con un provvedimento legislativo per disciplinare organicamente l'intera materia.

Coerentemente con tale impostazione e nella prospettiva di pervenire entro il 1990 ad un definitivo ed equilibrato assetto della gestione in parola, il disegno di legge prevede l'istituzione, nell'ambito della gestione «attività sociali», della sub-gestione «case-albergo»; la cessione in uso gratuito all'Istituto postelegrafonici degli edifici destinati a case-albergo; la concessione di particolari agevolazioni all'Istituto postelegrafonici in termini di locali, materiali e personale da parte delle Aziende postali per consentire la regolare conduzione delle case-albergo; l'imputazione dell'onere per l'arredamento delle case-albergo sui fondi stanziati dalle leggi n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982; l'autorizzazione alle Aziende postelegrafoniche a rimborsare all'Istituto postelegrafonici le somme anticipate per l'arredamento delle case-albergo e per la gestione delle medesime negli anni 1983 e 1984; l'autorizzazione al Ministero del tesoro a concedere un contributo straordinario per gli anni 1985, 1986 e 1987 onde consentire il pareggio della sub-gestione «case-albergo»; l'autorizzazione alle Aziende postali ad erogare un contributo straordinario al medesimo scopo di cui sopra per gli anni 1988 e 1989; l'adeguamento graduale della quota contributiva a carico degli utilizzatori delle case-albergo.

Il provvedimento è stato presentato al Parlamento il 22 maggio 1985 e, pertanto, necessita di taluni aggiustamenti.

In accordo con l'Ufficio legislativo del Ministero delle poste e d'intesa anche con alcuni sindacalisti del Ministero stesso che ho avuto occasione di ascoltare nel corso di

alcune riunioni ho presentato degli emendamenti che intendono coprire questo ritardo di un anno che si è determinato dal 1985 ad oggi.

L'articolo 2 è integrato con l'istituzione di una apposita commissione incaricata di determinare esattamente attività e passività della sub-gestione «case-albergo»; inoltre sono indicati gli oneri prevedibili per gli anni 1988 e 1989 a carico delle Aziende postelegrafoniche.

La modifica all'articolo 3 è soltanto formale.

La variante all'articolo 6 è da connettere, da un lato, al più preciso accertamento degli oneri sostenuti dall'Istituto postelegrafonici per le case-albergo negli anni 1983 e 1984 e, dall'altro, all'opportunità di statuire la non onerosità delle anticipazioni fornite dalla gestione «quiescenza», dato che quest'ultima è alimentata con contributi dello Stato, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 778.

Nell'articolo 8 è aggiornata l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa per gli anni 1985, 1986 e 1987 a carico, come ho già detto, del Ministero del tesoro.

Le Commissioni competenti si sono espresse al riguardo. La 6<sup>a</sup> Commissione ha manifestato parere favorevole e così ha fatto anche la 1<sup>a</sup> Commissione, suggerendo però all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una valutazione sull'opportunità di una forma diversa per la costruzione di queste case, sollecitando l'individuazione delle iniziative più adeguate per far sì che il prezzo delle abitazioni possa diminuire.

La 5<sup>a</sup> Commissione inizialmente aveva espresso valutazioni non definitive poi, avendo avuto colloqui con l'Ufficio legislativo e con funzionari del Ministero delle poste, ha modificato ancora il suo atteggiamento. La sua prima proposta risale al 23 aprile; la seconda era del 21 maggio; ma nell'ultima seduta del 4 giugno anche la 5<sup>a</sup> Commissione sostanzialmente ha condiviso l'indicazione data dal Ministero delle poste e dai suoi funzionari.

Posso anche dire che in linea di massima i sindacati sono d'accordo su tale progetto, rendendosi conto che si sta cercando in parte di rimediare ad una situazione pregressa e in parte di migliorare la struttura di queste case-albergo per permetterne un'amministrazione più sicura.

L'Istituto postelegrafonici è stato istituito con legge 27 marzo 1952, n. 208, come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il riordinamento strutturale e funzionale dell'Ente è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542.

L'Istituto stesso è sopravvissuto alla riforma degli enti pubblici attuata nel 1975 e con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 è stato qualificato come organo dello Stato dotato di propria soggettività di diritto e, in quanto tale, non assoggettabile alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare l'Ente provvede: *a)* al trattamento di quiescenza del personale degli uffici locali; *b)* al conferimento al personale di cui alla lettera *a)* dell'indennità di buonuscita; *c)* ad attività assistenziali a favore di tutti i dipendenti postelegrafonici; *d)* alla gestione dei fondi di mutualità (assicurazione, riposo, vita), ai quali possono iscriversi volontariamente tutti i dipendenti postelegrafonici.

Fra le attività assistenziali si ricordano: il ricovero in convitto degli orfani, l'erogazione di sussidi straordinari in caso di malattia, il conferimento di sussidi scolastici.

Nell'ambito delle stesse attività assistenziali hanno assunto peso sempre più rilevante, ai sensi delle leggi 12 marzo 1968, n. 325, e 5 maggio 1976, n. 245, la istituzione e la gestione di mense, di bar aziendali e di case-albergo.

La mia relazione è stata breve, ma è supportata dall'adesione dei sindacati e dal lavoro dei funzionari del Ministero delle poste. Pertanto invito la Commissione a tenere conto di quanto è stato detto e ad approvare il più rapidamente possibile questo disegno di legge, in modo da assicurare tranquillità all'Istituto postelegrafonici e ai suoi dipendenti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIUSTINELLI.** Voglio ringraziare il senatore Segreto per la relazione da lui svolta, esauriente per quanto riguarda la definizione del problema. Debbo però rilevare un primo dato:

quando si tratta di questioni che attengono all'attività del Ministero delle poste la definizione di ordinaria amministrazione è più che usuale, salvo poi accorgerci, come è accaduto anche di recente nel caso del provvedimento che sanava (sempre a favore dell'Istituto postelegrafonici) la gestione dei fondi di quiescenza con uno stanziamento di oltre 1.000 miliardi, che non si può parlare tanto di ordinaria amministrazione.

Per quanto concerne il disegno di legge in discussione, balza subito agli occhi che si tratta di sanare una situazione, potendo fare riferimento, per quanto riguarda gli esercizi 1985, 1986 e 1987, a cifre chiaramente individuate; mentre per l'esercizio degli anni 1983-1984 e per gli anni successivi al 1987 si provvede con una copertura a pie' di lista praticamente in bianco. Per gli anni 1983-1984 si propone la costituzione di una commissione che appunto dovrà accertare l'effettiva situazione esistente; invece per gli anni a venire si vedrà in seguito la situazione che si determinerà.

Ora, non me ne vorrà l'onorevole Avellone, sottosegretario alle poste, la cui stima da parte del Gruppo comunista è fuori discussione, se cominciamo con il dire che ci saremmo aspettati in questa vicenda la presenza del Ministro. L'onorevole Gava è uomo di molteplici impegni, che però si presenta in questa Commissione soltanto una volta all'anno, quando cioè si tratta di difendere il bilancio delle poste. L'anno scorso è venuto a difendere un disavanzo di più di 2.000 miliardi dicendo che avrebbe preso una serie di iniziative, che avrebbe portato avanti un programma di rinnovamento delle strutture dell'Amministrazione, ma purtroppo al momento attuale non ci risulta che siano stati compiuti atti concreti in questa direzione.

Quindi raccomando alla benevolenza dell'onorevole Avellone alcune notazioni che abbiamo fatto in passato e che in questa occasione voglio sottoporre all'attenzione dei colleghi e in particolare a quella del relatore.

Abbiamo chiesto un resoconto completo ed esauriente sullo stato di attuazione della legge n. 39 del 1982, della quale si è parlato ed anche oggi si parlerà. A questo proposito, devo ricordare che nella legge finanziaria vi sono

stanziamenti cospicui a nostro avviso non giustificati. Il Ministro si era impegnato in questo senso ed aveva affermato che avrebbe presentato dati in proposito.

Voglio sottolineare ancora l'esigenza della riforma, annunciata ma mai giunta qui in Commissione, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che, al di là della disponibilità del Ministro, è comunque un obbligo di legge, in quanto esiste una legge del 1983 che faceva carico al Governo di inviare al Parlamento, entro un anno, il disegno di legge relativo.

Voglio inoltre richiamare l'attenzione sulle questioni della riforma della RAI e del sistema delle telecomunicazioni, che a me sembrano quanto mai urgenti.

Perchè ho voluto iniziare da queste tre questioni ed ho voluto sottolineare la necessità di un confronto con il Ministro? Perchè non si può, ad ogni occasione, richiamare la centralità dei problemi delle telecomunicazioni, non soltanto in relazione alle esigenze di funzionamento di servizi importanti come quelli postali, ma anche per i riflessi che essi hanno sull'organizzazione della vita civile nel nostro Paese, sull'organizzazione delle attività industriali e sul piano delle relazioni economiche mondiali, e poi non assumere mai le opportune iniziative.

Venendo alle questioni poste dal senatore Segreto e ai problemi sottesi al disegno di legge al nostro esame, vorrei dire che, con estrema coerenza rispetto alla situazione che ho cercato di tracciare sin qui, anche da questo provvedimento vengono evidenziati ancora una volta i negativi riflessi della mancata riforma del Ministero. Negativi riflessi che si traducono, per quanto concerne la questione che stiamo discutendo, in un rafforzamento istituzionale ed operativo di un organismo sulla cui esistenza sarebbe forse legittimo discutere e, comunque, avere dei dubbi. A me non sfugge il senso politico di ciò che si sta verificando e di cui parlavo poco fa. Nella relazione previsionale e programmatica per il 1987 viene preannunciato un ulteriore e consistente aumento (circa il 15 per cento) delle tariffe postali, mentre contemporaneamente, e in progressione geometrica, è in aumento la disfunzione complessiva dell'am-

ministrazione postale. Si tende a consolidare la struttura dell'Istituto postelegrafonici, mentre sarebbe necessaria una sua riforma, da ricondurre nell'ambito più generale di una riforma organica del Ministero delle poste. Il provvedimento al nostro esame in sostanza dispone una copertura a pie' di lista, cosa che noi contestiamo.

Si è detto che l'Istituto postelegrafonici (*ex* Istituto Costanzo Ciano) è un ente necessario, e così dovrebbe essere per le funzioni che svolge; ebbene, proprio per questo motivo desidero fare alcune osservazioni. Questo Ente, unico fra tutti quelli che caratterizzano il variegato sottobosco degli enti dichiarati utili, continua a gestire il trattamento di quiescenza del personale degli uffici locali; si tratta di circa 40.000 posizioni previdenziali, ma non si capisce per quale ragione questa funzione debba continuare a far capo all'Istituto postelegrafonici. Già in passato vi era stata una forte sollecitazione, che noi vogliamo riproporre in questa occasione, anche da parte delle organizzazioni sindacali, perchè il trattamento di quiescenza passasse agli organismi preposti alla Previdenza sociale.

Teniamo presente che l'Istituto gestisce questa attività con un disavanzo annuo di circa 200-300 miliardi. Ebbene, il provvedimento di cui parlavo prima, quello relativo alla legge n. 778, del 1985, aveva la finalità di sanare, per il passato, lo squilibrio che si era creato a seguito di questa gestione che, economicamente, era ed è tutt'altro che attiva; ciò malgrado continuiamo ad insistere in questa direzione. Il trattamento di quiescenza deve passare all'Amministrazione dello Stato, cioè al Ministero del tesoro. Se poi, nell'ambito delle finalità originarie dell'Istituto, sarà possibile individuare delle forme integrative di previdenza e di assistenza, tanto meglio, noi non ci opporremo, ma non riesco a capire perchè debba mantenersi questa finalità istituzionale, che oramai è chiaramente devoluta alla competenza di altri.

Credo che una riflessione su tutto l'Istituto postelegrafonici sia necessaria, anche alla luce di un altro dato: abbiamo un Ente che, come ha ricordato anche il senatore Segreto, gestisce trattamenti di quiescenza, case-albergo (ha circa 2.800 appartamenti in affitto), mense,

asili, ma è in passivo un po' su tutti i fronti. Devo ammettere che nell'Ente le organizzazioni sindacali hanno una posizione rilevante anche se, devo aggiungerlo, l'organizzazione sindacale nella quale mi riconosco ha una parte del tutto minoritaria; proprio perchè c'è questa posizione rilevante dei sindacati ritengo che debbano essere affrontati con grande coerenza i problemi dell'economia generale di gestione alla quale, naturalmente, tutti debbono attenersi.

Vengo, ora, a considerare i singoli punti. Per quanto riguarda la questione delle case-albergo, senatore Segreto, appare chiarissimo sin da oggi che l'obiettivo di raggiungere nel tempo il pareggio di bilancio è pura illusione, anche perchè attualmente coloro che vivono nelle case-albergo, in base ai dati in mio possesso, pagano somme irrisorie. Ora, con questo provvedimento si dovrebbe stabilire una compartecipazione di 100.000 lire al mese, quando già nel 1985 il costo medio di gestione di un posto-letto era di 450.000-500.000 lire, tenendo presente che vengono erogati dei veri e propri servizi alberghieri e non ci si limita solo ad offrire un posto-letto con angolo di cottura. Chiaramente tale costo, nel 1990, sarà molto più elevato; quindi, a quel punto, si dovrà predisporre un ulteriore provvedimento di sanatoria. L'Ente al momento gestisce circa 2.000 alloggi con un disavanzo che si aggira intorno ai 200.000.000 l'anno. Abbiamo, dunque, un patrimonio di circa 80 miliardi in alloggi che dovrebbe rendere qualcosa, pur con tutti i problemi di gestione che comporta, e invece rappresenta solo una perdita. Ricordo che a suo tempo era stata proposta l'alienazione, a favore degli interessati, almeno di una parte di questo patrimonio, ma vi era stata l'opposizione del Ministero del tesoro, opposizione che credo debba essere ora riconsiderata alla luce degli orientamenti più generali che vengono assunti per l'edilizia pubblica residenziale.

Vorrei concludere il mio intervento con alcuni interrogativi di fondo. Gli organi responsabili, politici in primo luogo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni quale ruolo complessivo intendono affidare a questo Ente che eroga dei contributi di malattia irrisori (si parla di 3.000-4.000 lire al giorno),

che continua a fare una quantità di cose svolgendo in tal modo funzioni più di sottogoverno che di assistenza intesa nel senso migliore? Con il provvedimento al nostro esame si vuole regolamentare anche la modalità di assegnazione e fruizione degli alloggi, dato che vi sono stati casi, denunciati anche dalle organizzazioni sindacali, in cui il periodo di permanenza negli alloggi assegnati è stato anche di quindici anni, mentre il periodo massimo stabilito per legge è di cinque anni. In base a tutte queste considerazioni e al risultato di tale gestione possiamo concretamente affermare che vi è ben poca utilità nella funzione di questo Istituto. Un ente veramente utile se vuole fare qualcosa di positivo per il personale - in questo caso quello dell'Amministrazione postale - non deve certo mettersi ad erogare pensioni, ma può fare una quantità di altre cose che devono essere però individuate in un disegno più generale di riforma del Ministero delle poste e non improvvisando di volta in volta.

Certo avremmo preferito, prima di iniziare questa discussione, poter approfondire il problema anche con le organizzazioni sindacali; mi rendo conto però dell'urgenza e dell'importanza di questo provvedimento, tra l'altro illustrate anche dal relatore, quindi non insisterò su questo punto.

Desidero, infine, sottolineare che, pur essendo disponibili ad una discussione più approfondita su tale Ente, il mio Gruppo politico si opporrà in questa fase ad ogni ipotesi di regionalizzazione per i costi aggiuntivi che può comportare. Mi auguro, quindi, che in seguito si possa riflettere con più calma sulle funzioni e sul ruolo di questo Istituto, nell'ambito di una riforma più generale. Infatti i risultati negativi conseguiti finora hanno finito e finiscono per pesare sull'Amministrazione statale.

Da questo mio intervento ritengo che si possa chiaramente evincere quale sarà il voto del Gruppo comunista sul disegno di legge al nostro esame; ci auguriamo che esso costituisca l'ultimo esempio di legislazione frammentaria e disorganica concernente il servizio postale.

Ci auguriamo altresì che da ora in poi si avvii un confronto serio e costruttivo con il Governo volto ad affrontare tali questioni in termini risolutivi e, soprattutto, teso ad inserir-

le nell'ambito della riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Se ciò non sarà fatto, il Parlamento dovrà ancora, e non so per quanto tempo, confrontarsi con tali questioni solo in termini di ripiano di disavanzo o di liquidazioni a piè' di lista di spese che, come spesso appare, non sono neanche chiaramente definite.

Con questo disegno di legge diamo in sostanza una delega in bianco a ripianare disavanzi di cui non conosciamo l'entità.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SEGRETO, relatore alla Commissione.** Onorevoli colleghi, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto. Mi rimetto, quindi, alle considerazioni svolte nel corso della mia relazione.

**AVELLONE, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Aggiungerò poche cose a quanto ha già detto con estrema puntualità il relatore, senatore Segreto.

Vorrei innanzitutto dare una risposta alle obiezioni avanzate dal senatore Giustinelli. Desidero ribadire che l'attuazione della legge n. 227 e soprattutto della legge n. 39 in tema di gestione delle case-albergo di proprietà delle Aziende posteletografiche ha posto problemi di carattere finanziario che richiedono un intervento legislativo urgente.

Senatore Giustinelli, non si tratta di sanare le spese a piè' di lista di due anni; si tratta invece di rivedere quelle norme della legge n. 39 del 1982, soprattutto l'articolo 9, che, fissando condizioni uniche per la concessione sia di un alloggio di servizio sia di un posto-letto in una delle case-albergo, non ha tenuto nel debito conto le diversità funzionali e strutturali delle case-albergo che, in quanto alloggi predisposti per rendere servizi alberghieri e pensionistici - come ricordava poco fa il relatore -, comportano una serie di costi che la legge n. 39 non ha previsto. L'applicazione dell'articolo 9 comporta pertanto una serie di difficoltà di ordine amministrativo-contabile, per definire l'esatta quota delle spese di gestione riferibile a ciascun fruitore, e l'accollo a carico dei dipendenti costretti a soggiorna-

re nelle case-albergo di oneri che sono incompatibili con le loro condizioni economiche. Se non modificassimo l'articolo 9 della legge n. 39, verrebbero frustrati irrimediabilmente gli scopi perseguiti con la creazione delle case-albergo: ecco la ragione del provvedimento che abbiamo in esame.

Alla luce di queste ragioni, ritengo che anche le stesse osservazioni contenute nel parere pervenutoci dalla 1ª Commissione vadano in parte ridimensionate. È bene precisare, infatti, che i servizi resi agli ospiti delle case-albergo sono analoghi a quelli prestati normalmente negli alberghi e nei *residences*. Il costo unitario medio per posto-letto nel 1985 si aggirava già intorno a 550.000 lire al mese. La lievitazione dei costi dal 1983 in poi, dovuta non solo all'inflazione ma pure al fatto che le nuove case-albergo offrono maggiori comodità, anche in termini di spazio, ha reso inevitabili maggiori spese.

Per quanto riguarda il provvedimento di riforma del Ministero delle poste e l'assicurazione del Ministro che avrebbe fornito un resoconto sull'attuazione della legge n. 39, così pure per quanto riguarda ciò che l'Istituto posteografico dovrà fare per il futuro, ricordo che è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento un provvedimento concernente le questioni del personale e della organizzazione dei servizi, delle attività sociali e assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste. Ritengo pertanto che in quella sede potrà essere affrontato il problema del futuro assetto organizzativo dei servizi.

Per quanto riguarda la riforma, devo ribadire ciò che ho già detto in questa sede: il progetto di riforma è stato presentato dal Ministro già da molto tempo ed inviato per il concerto ad altri Ministeri; si attendono risposte in merito.

Mi rimetto, infine, alle decisioni della Commissione, raccomandando l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura, con l'avvertenza che, per una migliore formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte negli articoli in esame le conseguenti modificazioni di carattere formale:

#### Art. 1.

1. Le case-albergo di proprietà o comunque utilizzate dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono edifici strutturati in modo da consentire l'uso, a titolo precario, di non più di due posti-letto per ciascuna unità abitativa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione posteografica che siano applicati, comandati, distaccati o trasferiti presso uffici della provincia in cui ciascuna casa-albergo è ubicata e che non dispongano nella medesima località di altra abitazione, in proprietà o locazione, propria o del coniuge non legalmente separato.

2. Il tempo massimo di utilizzazione del posto-letto in casa-albergo è determinato, secondo le esigenze organizzative delle due Aziende, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le organizzazioni sindacali del personale posteografico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità di assegnazione ed uso dei posti-letto, nonché le quote di posti spettanti ai dipendenti di ciascuna Azienda.

3. L'uso del posto-letto è strettamente personale ed è subordinato al rimborso di una quota del costo nella misura annualmente determinata con le modalità e nelle forme di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota contributiva per ciascun posto-letto è stabilita in lire centomila mensili e sarà aggiornata annualmente in base ai parametri determinati con il decreto interministeriale di cui al comma 2 in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 1990, l'equilibrio della sub-gestione «case-albergo».

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Nel testo del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245, dopo le parole «servizi sostitutivi di refezione» sono

aggiunte le seguenti: «nonchè delle case-albergo e degli eventuali servizi di mensa e/o bar ad esse annessi».

2. Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito gli edifici destinati alla realizzazione di case-albergo e di mense e/o bar annessi ad esse.

3. Nell'ambito della gestione «attività sociali» dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione «case-albergo».

4. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad assumere a carico dei rispettivi bilanci per gli anni 1988 e 1989 l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione «case-albergo» per gli anni medesimi; la ripartizione dell'onere fra le due Aziende è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

5. Il contributo può essere corrisposto in quote mensili anticipate non superiori ciascuna ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma iscritta negli stati di previsione della spesa delle Aziende postelegrafoniche per ciascun esercizio finanziario.

6. Restano salvi i rapporti costituiti ed i provvedimenti emessi in conformità del decreto ministeriale 12 marzo 1974; i predetti rapporti sono regolati dalle disposizioni di tale decreto sino alla data di entrata in vigore di altro provvedimento attuativo delle norme della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del relatore. Il primo tende ad aggiungere, dopo il comma 3, i seguenti commi:

«Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con quello del tesoro, è nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi alla istituzione della sub-gestione di cui al comma 3 ed alla imputazione delle attività e passività alla gestione «attività sociali» ed alla sub-gestione «case-albergo» in relazione alla rispettiva origine.

La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è composta da tre funzionari di detta Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.

All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al comma 4, valutato in lire sei milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari».

Il secondo tende a sostituire il quarto comma con i seguenti quattro commi:

«L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere a carico dei rispettivi bilanci per gli anni 1988 e 1989 l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici valutato per l'anno 1988 in lire 10.928 milioni e per l'anno 1989 in lire 11.568 milioni, in modo da assicurare il pareggio della sub-gestione «case-albergo» per gli anni medesimi.

All'onere per l'anno 1988, valutato in complessive lire 10.928 milioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 9.828 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, nel medesimo anno, ai capitoli n. 197, n. 199, n. 214 e n. 253 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, per lire 1.000 milioni, lire 2.000 milioni, lire 1.828 milioni e lire 5.000 milioni;

b) quanto a lire 1.100 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, nel medesimo anno, al capitolo n. 196 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'anno 1989, la ripartizione dell'onere fra le due Aziende è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Ministero.

Gli stanziamenti dei capitoli indicati nel comma 8 non possono superare, nel triennio 1987-1989, quelli risultanti dalla legge di

approvazione del bilancio dello Stato per il 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 8 e aumentati del tasso programmato di inflazione».

GIUSTINELLI. Vorrei fare un'osservazione sul secondo comma dell'articolo 2. Non so se sia il caso, laddove si dice: «Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a concedere in uso gratuito...» aggiungere l'espressione: «all'Istituto postelegrafonici». Non vorrei che potesse sorgere qualche dubbio - anche se è chiara la finalità del provvedimento - e che si cedesse quindi in uso gratuitamente gli edifici destinati alla realizzazione di case-albergo ad altri destinatari.

AVELLONE, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Le Aziende postelegrafoniche, senatore Giustinelli, sono autorizzate a cedere in uso gratuito gli edifici destinati alla realizzazione di case-albergo unicamente all'Istituto postelegrafonici. Non si rende perciò necessaria alcuna autorizzazione.

GIUSTINELLI. Prendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Se non vi sono osservazioni, procederemo alla votazione dell'articolo 2 per commi separati, per una migliore comprensione degli emendamenti presentati.

Metto ai voti il comma 1.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 2.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del relatore, di cui ho già dato lettura, tendente ad inserire, dopo il terzo comma, tre commi.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'emendamento, presentato dal relatore, tendente a sostituire l'originario quarto comma dell'articolo 2 con quattro commi, di cui ho già dato lettura.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso che, con le modificazioni accolte e con alcune modificazioni di coordinamento, di valore puramente formale, risulta così formulato:

#### Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 254, dopo le parole «servizi sostitutivi di refezione» sono aggiunte le seguenti: «nonchè delle case-albergo e degli eventuali servizi di mensa e/o bar ad esse annessi».

2. Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito gli edifici destinati alla realizzazione di case-albergo e di mense e/o bar annessi ad esse.

3. Nell'ambito della gestione «attività sociali» dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione «case-albergo».

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con quello del tesoro, è nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi alla istituzione della sub-gestione di cui al comma 3 ed alla imputazione delle attività e passività alla gestione «attività sociali» ed alla sub-gestione «case-albergo» in relazione alla rispettiva origine.

5. La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è composta da tre funzionari di detta Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.

6. All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al comma 4, valutato in

lire sei milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.

7. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere a carico dei rispettivi bilanci per gli anni 1988 e 1989 l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici valutato per l'anno 1988 in lire 10.928 milioni e per l'anno 1989 in lire 11.568 milioni, in modo da assicurare il pareggio della sub-gestione «case-albergo» per gli anni medesimi.

8. All'onere per l'anno 1988, valutato in complessive lire 10.928 milioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 9.828 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, nel medesimo anno, ai capitoli n. 197, n. 199, n. 214 e n. 253 dello stato di previsione delle spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, per lire 1.000 milioni, lire 2.000 milioni, lire 1.828 milioni e lire 5.000 milioni;

b) quanto a lire 1.100 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, nel medesimo anno, al capitolo n. 196 dello stato di previsione delle spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

9. Per l'anno 1989, la ripartizione dell'onere fra le due Aziende è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Ministero.

10. Gli stanziamenti dei capitoli indicati nel comma 8 non possono superare, nel triennio 1987-1989, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 8 e aumentati del tasso programmato di inflazione.

11. Il contributo di cui al comma 7 può essere corrisposto in quote mensili anticipate non superiori ciascuna ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma iscritta negli stati di previsione della spesa delle Aziende postelegrafoniche per ciascun esercizio finanziario.

12. Restano salvi i rapporti costituiti ed i provvedimenti emessi in conformità al decreto ministeriale 12 marzo 1974; i predetti rapporti sono regolati dalle disposizioni di tale decreto sino alla data di entrata in vigore di altro provvedimento attuativo delle norme della presente legge.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Salvo diversa espressa previsione delle singole disposizioni legislative di finanziamento, alle spese di arredamento delle case-albergo si provvede con gli stessi fondi stanziati per la costruzione degli immobili.

2. Le spese di esercizio delle case-albergo sono coperte in parte con i contributi di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, e, per la rimanente parte, con le quote poste a carico degli utilizzatori ai sensi del precedente articolo 1.

3. Il Ministero del tesoro, al fine di assicurare il pareggio della sub-gestione «case-albergo» per gli anni 1985, 1986 e 1987, è autorizzato a corrispondere un contributo straordinario valutato in lire 8.140 milioni, lire 9.210 milioni e lire 10.480 milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, i cui importi sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuno degli anni sopraindicati, per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.

4. Le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni operano le trattenute sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni dei propri impiegati, debitori delle quote contributive di cui al precedente comma 2, comunicate dall'Istituto postelegrafonici, in conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: «per ciascuno degli anni sopraindicati».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo nel suo complesso che, con le modificazioni accolte e con alcune modificazioni di coordinamento, di valore puramente formale, risulta così formulato:

#### Art. 3.

1. Salvo diversa espressa previsione delle singole disposizioni legislative di finanziamento, alle spese di arredamento delle case-albergo si provvede con gli stessi fondi stanziati per la costruzione degli immobili.

2. Le spese di esercizio delle case-albergo sono coperte in parte con i contributi di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, e, per la rimanente parte, con le quote poste a carico degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

3. Il Ministero del tesoro, al fine di assicurare il pareggio della sub-gestione «case-albergo» per gli anni 1985, 1986 e 1987, è autorizzato a corrispondere un contributo straordinario valutato in lire 8.140 milioni, lire 9.210 milioni e lire 10.480 milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, i cui importi sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.

4. Le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni operano le trattenute sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni dei propri impiegati, debitori delle quote contributive di cui al comma 2, comunicate dall'Istituto postelegrafonici, in conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Istituto;

b) sui regolamenti organici del personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento delle varie attività dell'Istituto, da emanare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, ed all'articolo 16 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408;

c) sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

d) sulla istituzione di nuove forme assistenziali a gestione autonoma, semprechè ne sia preventivamente assicurato il finanziamento;

e) sull'impiego dei fondi nei modi previsti dal successivo articolo 17;

f) sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

g) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati;

h) sugli atti comportanti impegni di spesa a carico delle sub-gestioni «mense e servizi sostitutivi» e «case-albergo ed eventuali servizi di mensa e/o bar ad esse annessi»;

i) sulle anticipazioni di cui al successivo articolo 16;

l) sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'Istituto;

m) su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente ed anche su richiesta di un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori.

Il consiglio inoltre:

n) nomina il direttore dell'Istituto nonchè il personale dello stesso e delibera sulle promozioni e sulla cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto in conformità ai relativi regolamenti organici;

o) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Per lo studio di particolari questioni o per seguire l'andamento di determinate gestioni, il consiglio può nominare nel suo seno speciali commissioni.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici sono soggette ai controlli previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni concernenti gli oggetti di cui alle lettere *a*), *e*), *h*) ed *i*) sono soggette a controllo anche di merito del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che si esercita con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 29, commi terzo, quarto e quinto, della citata legge 20 marzo 1975, n. 70; per le delibere concernenti gli oggetti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*), *n*) ed *o*) è escluso il concerto del Ministro del tesoro.

Non sono soggetti a controllo preventivo gli atti che impegnano spese infrannuali al disotto del limite stabilito periodicamente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5, avvertendo che sono state apportate correzioni di valore puramente formale:

#### Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, va interpretato nel senso che le modalità di determinazione del canone di concessione, ivi stabilite con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale, si applicano agli alloggi di servizio, ma non anche agli edifici realizzati, a termini dell'articolo 8 della stessa legge e dell'articolo 7 della legge 7 giugno 1975, n. 227, con le caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo, quali precisate nell'articolo 1 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana, di concerto con il Ministro del tesoro, i decreti previsti dall'articolo 1.

3. Nel quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, dopo la parola «alloggi» è aggiunta la locuzione: «di servizio».

4. Per tutti gli alloggi di servizio di proprietà delle Aziende postelegrafoniche o comunque realizzati interamente con fondi stanziati sul bilancio di dette Aziende, si applicano le disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Le disposizioni degli articoli 7, primo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e 8, primo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, vanno interpretate nel senso che gli alloggi di servizio realizzati con le caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo, quali precisate nel precedente articolo 1, devono essere anche arredati e le spese di arredo fanno carico agli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, numero 3, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e 2, numero 7, della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

2. Le spese di cui al precedente comma, ammontanti a lire 5.829 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono rimborsate con gli stanziamenti sopraddetti, facendosi luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad adottare i provvedimenti di prelievo e rimborso necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Le spese di esercizio delle predette case-albergo, ivi compresi i servizi accessori, calcolate per gli anni 1983 e 1984, al netto di ogni entrata afferente alla gestione, in complessive lire 5.445 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono assunte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni nella misura di lire 4.900 milioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella misura di lire 545 milioni, facendosi luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni. Agli oneri relativi si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 253 e 196 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1985.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti.

Il primo tende a sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le spese di esercizio delle predette case-albergo, ivi compresi i servizi accessori, calcolate per gli anni 1983 e 1984, al netto di ogni entrata afferente alla gestione, in complessive lire 5.600 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono assunte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di lire 5.040 milioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella misura di lire 560 milioni, facendosi luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni. Agli oneri relativi si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 253 e 196 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1986».

Il secondo tende ad inserire, dopo il comma 4, il seguente:

«Per le anticipazioni di somme da altre gestioni, occorrenti per fronteggiare le spese di arredamento e di esercizio delle case-albergo, non sono dovuti interessi per gli anni dal 1985 al 1989».

Metto ai voti l'emendamento del relatore sostitutivo del comma 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente ad aggiungere, dopo il quarto, il comma di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo nel suo complesso che, con le modificazioni testè approvate e con talune correzioni meramente formali, risulta del seguente tenore:

#### Art. 6.

1. Le disposizioni degli articoli 7, primo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e 8, primo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, vanno interpretate nel senso che gli alloggi di servizio realizzati con le caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo, quali precisate nell'articolo 1 della presente legge, devono essere anche arredati e le spese di arredo fanno carico agli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, numero 3), della legge 7 giugno 1975, n. 227, e 2, numero 7), della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

2. Le spese di cui al comma 1, ammontanti a lire 5.829 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono rimborsate con gli stanziamenti sopraddetti, facendosi luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad adottare i provvedimenti di prelievo e rimborso necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le spese di esercizio delle predette case-albergo, ivi compresi i servizi accessori, calcolate per gli anni 1983 e 1984, al netto di ogni entrata afferente alla gestione, in complessive lire 5.600 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono assunte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di lire 5.040 milioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella misura di lire 560 milioni, facendosi

luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni. Agli oneri relativi si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 253 e 196 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1986.

5. Per le anticipazioni di somme da altre gestioni, occorrenti per fronteggiare le spese di arredamento e di esercizio delle case-albergo, non sono dovuti interessi per gli anni dal 1985 al 1989.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 7.

1. Oltre quanto disposto dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, possono essere estese all'Istituto postelegrafonici le agevolazioni previste per le attività dopolavoristiche dall'articolo 42 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i consigli di amministrazione dello stesso Ministero e dell'Istituto postelegrafonici, sono disciplinati i limiti e le modalità di tali agevolazioni con criteri analoghi a quelli stabiliti per le istituzioni dopolavoristiche con precedenti provvedimenti ministeriali in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. I canoni dovuti dagli utilizzatori delle case-albergo per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano fissati nelle misure stabilite, con provvedimenti anche provvisori, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I canoni dovuti dai concessionari degli alloggi di servizio restano fissati dalle disposizioni in materia di canone sociale, all'epoca vigenti, con le eventuali precisazioni ed integrazioni introdotte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

4. Alla riscossione dei canoni arretrati e di altre eventuali somme dovute provvedono, con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, gli organi indicati nell'articolo 5, secondo comma, del decreto ministeriale 6 dicembre 1977, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni n. 5, parte seconda, del 1978, ai quali si applicano le vigenti norme in tema di responsabilità dei pubblici funzionari per danno erariale.

5. Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 28, secondo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 del precedente articolo 3, valutato in complessive lire 8.140 milioni per l'anno 1985, lire 9.210 milioni per l'anno 1986 e lire 10.480 milioni per l'anno 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore, in accoglimento dell'osservazione della Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria, ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo del seguente tenore:

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3, valutato in lire 8.140 milioni per l'anno 1985, lire 9.210 milioni per

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

l'anno 1986 e lire 10.480 milioni per l'anno 1987, si provvede:

a) per l'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse»;

b) per gli anni 1986 e 1987, mediante riduzione, rispettivamente, di lire 9.210 milioni e di lire 10.480 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dello stesso specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare una dichiarazione di voto.

Come l'onorevole Avellone avrà notato, noi abbiamo acconsentito in qualche modo allo svolgimento della discussione di questo provvedimento, sul quale pur esprimiamo un netto dissenso, facendoci carico dell'esigenza di sistemare le situazioni pregresse, pur con i dubbi circa le gestioni a venire.

A corredo di questa dichiarazione di voto contraria, vorrei sottolineare soltanto un elemento. Non insisto sulle questioni più generali che attengono alla riforma del Ministero delle poste e che mi sembrano fuori della portata della discussione odierna per ovvie ragioni; insisto invece su un dato che lei ci ha fornito.

Nel 1985 la gestione, di fatto alberghiera, delle case-albergo ha comportato per ogni posto-letto un onere di 555.000 lire. Aggiungo che l'arredo di ciascuna di queste unità è costato 9.000.000, come si evince dalla relazione, e che il costo di costruzione è stato posto a carico della legge n. 39 del 1982 e della legge

n. 227 del 1975. Quindi, considerando che tali costi non influiscono sulla gestione corrente, noi ci troviamo di fronte ad un tipo di sistemazione che è alberghiera non soltanto sotto il profilo del vantaggio reso ai dipendenti ma anche sotto molti altri aspetti. Credo che se il Ministero aggiungesse qualche lira ulteriore per il vitto arriveremmo a quel livello di ospitalità che viene offerto agli stessi costi nella riviera emiliano-romagnola. Il problema è anche questo. Come si fa a continuare con una lievitazione di costi di tal genere senza porsi il problema della gestione in termini reali?

Concludo richiamando all'onorevole Sottosegretario quello che è stato osservato dalla 1<sup>a</sup> Commissione: va appurato se non risulti maggiormente rispondente al principio dell'efficienza amministrativa prefigurare moduli diversi di intervento avvalendosi, se del caso, dell'iniziativa privata. È un'ipotesi che autorevolmente è stata sottoposta alla nostra attenzione dalla Commissione affari costituzionali e io credo che il Governo in qualche misura debba tenerne conto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

**«Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» (1449)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge in esame in sostituzione del collega Masciadri, che si trova all'estero per incarico ricevuto dal Senato.

Sarò breve perchè la questione, pur potendo apparire complessa, è invece estremamente semplice.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

Si tratta sostanzialmente di un disegno di legge con il quale si vuole modificare la situazione legislativa esistente, escludendo dall'applicazione delle norme del codice della navigazione gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Camera dei deputati si è già pronunciata in questo senso, al fine di sanare una situazione che non è solo tecnica. Ricordo altresì che tale esclusione era già prevista per i veicoli di altri corpi dello Stato.

Questo provvedimento non dovrebbe incontrare l'opposizione dei colleghi e pertanto ne raccomando la rapida approvazione, dato che vi è anche un certo ritardo rispetto alle sollecitazioni del Governo.

Abbiamo anche il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione.

La 5<sup>a</sup> Commissione non si è espressa, ma i termini per l'emissione del parere sono già decorsi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il Presidente per aver svolto la funzione di relatore. Come egli ha detto, si tratta di sottrarre alla sfera applicativa del codice di navigazione gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come già avviene per quelli militari, di dogana e di polizia.

Attualmente la riorganizzazione del Corpo comporta anche un'attrezzatura di aeromobili che per il loro movimento abbisognano di quella normativa speciale garantita per gli stessi mezzi degli altri corpi militari o di pubblica sicurezza. Se venissero trattati come aeromobili privati, e quindi assoggettati alla normativa ordinaria prevista dal codice di navigazione, dovrebbero essere sottoposti a registrazione nel pubblico registro nonchè a norme particolari in ordine al collaudo ed alla mobilità nelle acque nazionali ed internazionali che ne limiterebbero la capacità di movimento.

Peraltro si tratta di una equiparazione già approvata alla unanimità dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 744. - (*Aeromobili di Stato e aeromobili privati*). - Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 748. - (*Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). - Salva diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOtt. ETTORE LAURENZANO